

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1455

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROSSI PAOLO e ORLANDI

Presentata l'11 giugno 1964

**Nuove disposizioni relative agli insegnanti incaricati
nelle accademie di belle arti e nei licei artistici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro della Scuola media italiana emergono, per i precisi compiti che svolgono e per i fini che tendono a raggiungere — la preparazione artistica delle nuove generazioni e la formazione dei futuri insegnanti di educazione artistica e disegno nelle Scuole medie — i licei artistici e le accademie di belle arti.

La popolazione scolastica in detto ordine di studi è in continuo aumento, mentre si verifica una carenza del personale insegnante di ruolo, limitato dall'osservanza di organici entrati in vigore oltre quarant'anni or sono, quando cioè furono creati i suddetti istituti.

Per far fronte alle necessità didattiche, nei licei artistici e nelle accademie di belle arti — undici licei e nove accademie in tutta Italia — si è dovuto ricorrere a personale docente incaricato.

Come previsto dalle disposizioni vigenti, l'insegnamento delle materie artistiche è stato affidato a pittori, scultori e architetti qualificati e in possesso dei titoli richiesti; l'insegnamento delle materie culturali in parte a personale di ruolo A proveniente dalle scuole secondarie, in parte a docenti laureati assunti per incarico.

Tale situazione si verifica di fatto nei licei artistici e accademie di belle arti di Roma, Milano, Bologna, Venezia, Torino, Firenze, Carrara, Napoli, Lecce, Palermo e Reggio Calabria.

L'ordinamento ancora oggi in vigore non prevede il posto di ruolo per la maggior parte

delle materie a carattere culturale, obbligatorie ai fini dello svolgimento dei programmi ministeriali. A tutto ciò si aggiunga che in tutti questi anni si è provveduto solo in rarissimi casi e limitatamente alle sole materie artistiche, a bandire concorsi per le cattedre rimaste vacanti. Inoltre gli sdoppiamenti di cattedre, resi necessari dal continuo progressivo incremento della popolazione scolastica, hanno determinato un inevitabile aumento del numero dei docenti incaricati.

Si rende quindi opportuno e urgente un riordinamento degli organici delle accademie di belle arti e dei licei artistici, in modo da evitare una sempre più confusa crescita del numero dei docenti incaricati, per i quali non è previsto un inquadramento dagli ordinamenti giuridici attuali.

Operano oggi in questo particolare settore dell'istruzione numerosi insegnanti di materie artistiche e culturali che, pur essendo in possesso dei titoli didattici necessari e pur avendo dedicato all'insegnamento nei licei artistici e nelle accademie lunghi periodi di attività, si avvicinano all'età del collocamento a riposo senza poter aspirare ad altro beneficio che non sia una delle tante modestissime forme di pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Si fa altresì presente che a causa della contraddittoria situazione tutt'ora in atto nei licei artistici e nelle accademie, i vari provvedimenti di legge estesi agli insegnanti dei diversi ordini di Scuola (tra cui la ben nota

legge 831 del 28 luglio 1961) non hanno agevolato che pochissimi docenti, lasciando esclusi circa 140 insegnanti di materie artistiche e culturali che da un minimo di tre anni svolgono un lodevole servizio nel settore così importante e delicato dell'Istruzione artistica.

Per quanto sopra illustrato, trattandosi di un così ristretto gruppo di insegnanti che

operano in un settore scolastico del tutto particolare, in condizioni giuridicamente diverse da quelle degli altri ordini di scuole, si sottopone all'approvazione degli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge che, oltre a costituire una giusta e umana sanatoria per un limitato numero di insegnanti, conferirà ai licei artistici e alle accademie di belle arti una nuova ordinata struttura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti incaricati per le materie artistiche e culturali nei licei artistici e nelle accademie di belle arti che abbiano prestato servizio per almeno tre anni riportando qualifiche non inferiori a « distinto », vengono assunti in ruolo mediante concorso riservato per titoli.

ART. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche per gli incaricati di insegnamenti straordinari e per gli insegnanti incaricati dell'insegnamento di materie culturali per le quali nell'attuale organico non sono previsti posti di ruolo. Detti insegnanti saranno inquadrati nel III ruolo di cui alla tabella C 1 annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

ART. 3.

Ai fini della valutazione del servizio richiesto dall'articolo 1 sono computati anche gli anni di servizio prestato in qualità di assistente.

ART. 4.

Al personale suddetto si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236.

ART. 5.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della legge verrà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1964-65 coi normali stanziamenti di cui all'apposito capitolo del Ministero della pubblica istruzione riguardante il personale degli Istituti di istruzione artistica.